

## 2.3 Il conto patrimoniale

Nel prospetto seguente viene illustrata l'evoluzione della situazione patrimoniale dell'Ente nel corso degli esercizi considerati, ai quali si è affiancato l'esercizio 2005 come termine di riferimento.

## CONTO PATRIMONIALE

	2005		2006	Varia- zione %	2007	Varia- zione %	2008	Varia- zione %
<b>ATTIVITA'</b>								
Immobilizzazioni materiali	9.593.431	100,00	8.950.381	93,30	7.568.719	78,89	6.068.064	63,25
Immobilizzazioni finanziarie	1.350.000	100,00	1.200.000	88,89	1.350.000	100,00	1.521.500	112,70
Immobilizzazioni immateriali	0	-	0	-	0	-	0	-
Attivo circolante:								
Rimanenze	27.157.205	100,00	20.316.035	74,81	11.707.717	43,11	13.186.729	48,56
Crediti	313.181.059	100,00	327.646.636	104,62	188.459.528	60,18	194.106.922	61,98
Partecipazioni	393.500	100,00	393.500	100,00	565.000	143,58	0	0,00
Disponibilità Liquide	180.505.568	100,00	209.595.117	116,12	263.882.661	146,19	188.721.265	104,55
<b>Totale Attività</b>	<b>532.180.763</b>	<b>100,00</b>	<b>568.101.669</b>	<b>106,75</b>	<b>473.533.625</b>	<b>88,98</b>	<b>403.604.480</b>	<b>75,84</b>
<b>PASSIVITA'</b>								
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	-	-	9.583.343	-	9.888.376	-	14.086.255	-
Debiti	396.708.897	100,00	475.081.639	119,76	402.817.985	101,54	348.885.879	87,95
<b>Totale Passività</b>	<b>396.708.897</b>	<b>100,00</b>	<b>484.664.982</b>	<b>122,17</b>	<b>412.706.361</b>	<b>104,03</b>	<b>362.972.134</b>	<b>91,50</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>135.471.866</b>	<b>100,00</b>	<b>83.436.687</b>	<b>61,59</b>	<b>60.827.264</b>	<b>44,90</b>	<b>40.632.346</b>	<b>29,99</b>
<b>Totale passivo e netto</b>	<b>532.180.763</b>	<b>100,00</b>	<b>568.101.669</b>	<b>106,75</b>	<b>473.533.625</b>	<b>88,98</b>	<b>403.604.480</b>	<b>75,84</b>

I dati sopra riportati evidenziano anzitutto la già segnalata costante diminuzione del patrimonio netto dell'Ente che passa, in valore assoluto, da 135,47 milioni di euro al 31 dicembre 2005 a 40,63 milioni di euro al termine dell'esercizio 2008, con una riduzione in termini percentuali di circa il 70%, quale conseguenza dei continui disavanzi economici degli esercizi considerati.

Le principali voci relative all'attivo sono di seguito analizzate.

Le immobilizzazioni materiali, al 31 dicembre di ciascun anno, al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e incrementate degli importi relativi ad acquisti dell'anno, sono costituite da impianti, macchine d'ufficio, mobili ed arredi ed attrezzature varie.

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle partecipazioni nelle società Sin e Agecontrol.

Gli importi delle rimanenze, facenti parte dell'attivo circolante, al 31 dicembre di ciascun anno, sono costituite esclusivamente dall'alcool (grezzo e acquavite invecchiata) conservato presso le distillerie convenzionate presenti sul territorio nazionale.

I crediti sono essenzialmente costituiti dai residui attivi, ivi compresi i crediti tributari derivanti dall'Iva sugli acquisti.

Le disponibilità liquide si attestano al 31 dicembre 2008 a 188,72 milioni di euro. Tali somme sono ripartite tra il conto corrente infruttifero intrattenuto con la banca d'Italia e due conti correnti bancari tenuti presso l'Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, di cui uno infruttifero e uno fruttifero.

Nel passivo si evidenzia un incremento del fondo trattamento fine rapporto che al 31 dicembre 2008 è pari a 14,1 milioni di euro.

L'importo dei debiti (essenzialmente residui passivi) risulta incrementato negli esercizi 2006 e 2007 e mostra una tendenza in diminuzione nell'ultimo esercizio considerato. Infatti al 31 dicembre 2008 essi ammontano a 348,88 milioni.

Il patrimonio netto dell'Agea è costituito dall'importo del fondo di dotazione, modificato nel corso degli esercizi a seguito dei risultati economici conseguiti. Come già accennato in precedenza, a seguito dei continui risultati negativi, il netto patrimoniale si è costantemente ridotto ed al 31 dicembre 2008 ammonta a 40,63 milioni di euro.

## 2.4 La situazione amministrativa

Nel prospetto seguente sono illustrati i risultati della situazione amministrativa relativi agli esercizi considerati raffrontati con l'esercizio 2005.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in migliaia di euro)

	2005		2006		2007		2008	
CASSA inizio esercizio		274.244,15		180.505,57		209.595,12		263.882,66
Riscossioni in c/competenza	193.138,99		238.938,69		280.961,80		238.869,24	
" in c/residui	68.054,01		77.041,71		197.533,71		55.233,43	
		261.193,00		315.980,40		478.495,51		294.102,67
Pagamenti in c/competenza	192.626,80		164.303,38		224.899,77		217.243,56	
" in c/residui	162.304,78		122.587,47		199.308,20		152.020,51	
		354.931,58		286.890,85		424.207,97		369.264,07
CASSA fine esercizio		180.505,57		209.595,12		263.882,66		188.721,26
Residui attivi es. precedenti	78.008,47		97.539,35		120.611,78		132.976,76	
" " dell'esercizio	235.172,58		222.645,14		67.847,75		61.130,16	
		313.181,05		320.184,49		188.459,53		194.106,92
Residui passivi es. precedenti	122.240,92		106.981,29		274.267,78		245.207,37	
" " dell'esercizio	274.467,97		368.100,35		131.050,75		97.681,21	
		396.708,89		475.081,64		405.318,53		342.888,58
Avanzo/disavanzo d'amministrazione		96.977,73		54.697,97		47.023,66		39.939,60

L' esame della situazione amministrativa evidenzia un costante decremento dell'avanzo di amministrazione che passa da circa 97 milioni di euro nel 2005 a meno di 40 milioni di euro nell'esercizio 2008.

La consistenza del fondo cassa passa da 180,5 milioni di euro al 31 dicembre 2005 a 188,72 milioni di euro al 31 dicembre 2008.

Al termine dell'esercizio 2008, l'avanzo di amministrazione di Agea risulta pari a 39,94 milioni di euro di cui la quota effettivamente utilizzabile è pari a 12,68 milioni di euro. La parte indisponibile dell'avanzo riguarda somme

accantonate a favore di terzi, per procedure esecutive in attesa dell'eventuale assegnazione, per 9,21 milioni di euro, l'utilizzo di parte dell'avanzo precedente, pari a 17,19 milioni di euro, per la copertura del differenziale negativo tra entrate ed uscite di competenza nel bilancio di previsione Agea per il 2009; ed infine una somma pari a € 861.416 vincolati per il fondo rinnovi contrattuali. Pertanto la quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008 risulta complessivamente pari a 27,26 milioni di euro.

I residui attivi al termine dell'esercizio 2008, sono pari a 194,11 milioni di euro, ivi compreso il credito Iva (circa 95 milioni di euro) sulla cui dubbia riscuotibilità si è in precedenza detto.

## CONCLUSIONI

1. Nel triennio 2006 – 2008, al fine di fornire una risposta operativa di lunga valenza sia alla gestione e al controllo dei finanziamenti comunitari all'agricoltura sia alle inefficienze a tale gestione e controllo correlate, il Consiglio di amministrazione di AGEA ha agito essenzialmente su tre livelli:

- un indirizzo strategico di politica aziendale volto alla conduzione sotto la completa vigilanza di AGEA di un insieme di organismi societari che a vario titolo, con diversi compiti e con proprie modalità partecipano alle attività di gestione e di controllo degli aiuti comunitari al comparto agricolo;
- un riassetto organizzativo interno di AGEA che trova fondamento nelle disposizioni del nuovo statuto e dei correlati regolamenti di amministrazione e di contabilità e del personale;
- l'adozione di interventi che, se pure motivati da situazioni contingenti, hanno modificato in via permanente le strutture di AGEA (si fa riferimento ai nuovi assetti dati agli uffici per la gestione della domanda unica, per gli affari legali e contenzioso, per il contenzioso comunitario, per la gestione delle quote latte).

2. Con il disegno strategico – attuato con il completo controllo societario di AGECONTROL e con il sostanziale consolidamento del controllo societario (se pure di sola maggioranza) di SIN nel cui ambito di controllo azionario sono confluiti CO.AN.AN., AGRIPART e TELAER – il Consiglio di amministrazione intende assumere una stretta vigilanza delle attività operative delle società controllate non solo attraverso la nomina degli organi di amministrazione e controllo – e quindi anche della dirigenza delle società – ma anche, e soprattutto, attraverso la formulazione di indirizzi operativi che le società sono chiamate prima a elaborare in strategie aziendali ed in piani di attività da sottoporre al vaglio del Consiglio d'amministrazione e, poi, a trasformare in concrete realizzazioni che, riassunte nell'annuale rapporto di attività, saranno anch'esse oggetto di valutazione da parte del Consiglio.

Il nuovo assetto societario ha "trasferito" alle partecipate AGEA il compito strategico di razionalizzare i sistemi di gestione o di controllo essenziali per rendere, in maniera economica efficiente ed efficace, i servizi al comparto agricolo previsti dalla normativa comunitaria.

3. La gestione straordinaria commissariale – che, sotto il profilo amministrativo ed operativo, ha connotato in pratica l'intero esercizio 2009 estendendosi fino al

marzo 2010 - e l'incerta fase di avvio della gestione ordinaria - che dopo la nomina nel mese di marzo 2010 del Presidente di AGEA ha visto completata la struttura del Consiglio di amministrazione con la nomina dei restanti quattro componenti solo nel mese di giugno 2010 - hanno determinato una lunga stasi (prolungatasi per circa un anno e mezzo) nella programmata revisione dell'assetto organizzativo interno voluta dal nuovo statuto (approvato già nel febbraio 2009) che, da un lato, riafferma e accresce l'autonomia strutturale di AGEA quale organismo pagatore, dall'altro fa perno sulla nuova figura di vertice "Direttore generale" per sovrintendere alle attività della struttura operativa articolata nelle due aree "coordinamento" e "amministrativa".

4. Non riesce possibile, allo stato, formulare una valutazione, neppure di larga massima, sulla congruenza ed idoneità dei progettati indirizzi innovativi a conferire ad AGEA un assetto societario, strutturale e operativo funzionale a risolvere (od attenuare) le problematiche gestionali e le negative conseguenze economiche ad esse connesse.

Va comunque segnalata la gravità della situazione concernente le "rettifiche e correzioni finanziarie", risultate pari a 961 milioni di euro nel triennio, anche se le rettifiche e le correzioni costituiscono il risultato di fatti gestionali antecedenti la progettazione della strategia innovativa e, in parte, connessi all'intero sistema degli organismi pagatori. Manca, comunque, ai fini valutativi, una chiara e precisa rappresentazione dell'evoluzione delle procedure amministrative, di gestione e di controllo che, con trasparenza, consenta di individuare le responsabilità personali e/o societarie di chi, non conformandosi alle citate procedure, agisce in danno e determina le conseguenti rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

5. Si deve richiamare l'attenzione dei ministeri vigilanti sull'esigenza di rinvenire concreta e generale soluzione alla ricorrente mancata partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali di loro membri che, in tal modo, fanno venir meno la rappresentanza degli interessi da loro tutelati.

6. Alla luce di quanto considerato nelle suesposte notazioni conclusive e di quanto evidenziato in questa relazione, vanno rammentate le negative risultanze del triennio 2006 – 2008 in esame, che qui di seguito si sintetizzano:

- disavanzo finanziario:	92,9 milioni di euro
- disavanzo di parte corrente:	89,6 milioni di euro
- disavanzo di amministrazione:	57,0 milioni di euro
- incremento di cassa:	8,2 milioni di euro
- disavanzo economico / decremento netto patrimoniale:	94,8 milioni di euro.



**Annesso 1****Normativa comunitaria**

Per conseguire i richiamati obiettivi di politica agraria comunitaria, la nuova regolamentazione in sostanza: da un lato, assicura un reddito garantito agli imprenditori agricoli, semplifica le procedure di gestione e potenzia l'effettività dei controlli; dall'altro, richiede agli operatori del settore agricolo di conformarsi ai requisiti di una agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, attuando processi aziendali che garantiscano il rispetto di condizioni agronomiche ed ambientali ottimali, la sicurezza alimentare, la salute ed il benessere degli animali.

La nuova regolamentazione comunitaria di settore tende, quindi, a garantire il bilanciamento degli interessi degli operatori agricoli e dei consumatori/contribuenti nonché la libertà per gli agricoltori di produrre ciò che il mercato richiede, attraverso radicali innovazioni e sostanziali aggiornamenti, quali<sup>163</sup>:

- il regime unico dei pagamenti a livello di azienda;
- il sistema unico di identificazione degli agricoltori;
- la domanda unica per i regimi di aiuto;
- la domanda permanente in sostituzione di quella annuale;
- il potenziamento del sistema integrato di gestione e di controllo, con una più estesa e precisa utilizzazione delle banche dati;
- il principio della "condizionalità";
- il principio della "modulazione";
- la "disciplina finanziaria";
- la costituzione di una "riserva nazionale", per attribuire "importi di riferimento" ai giovani, nonché per garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;
- la destinazione degli importi acquisiti con la "modulazione" quale sostegno aggiuntivo comunitario alle Misure dei Programmi di sviluppo rurale;
- l'istituzione di una superficie massima garantita per Stato membro;
- l'istituzione negli Stati membri di un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali.

Gli aspetti caratterizzanti la riforma sono i seguenti:

*a) Il regime unico di pagamento a livello di azienda: il "disaccoppiamento"*

Il nucleo centrale della nuova normativa è il completamento della transizione del sostegno comunitario dal "prodotto" al "produttore" avviata con la riforma del 1992 (Mac Sharry) e proseguita con la riforma del 1999 ("Agenda 2000")<sup>164</sup>.

Viene introdotto un sistema di sostegno basato sul "disaccoppiamento" di quasi tutti i pagamenti diretti dalla loro attuale base di calcolo, la quale lega l'erogazione dei contributi e premi comunitari al tipo di coltura praticata, alla quantità prodotta, al numero degli animali allevati. La riforma prevede, invece, che i vari pagamenti diretti, che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti, vengano unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti (premi, compensazioni, aiuti) in precedenza maturati nell'arco del periodo di riferimento, comprendente gli anni civili 2000-2002.

<sup>163</sup> A questa elencazione segue un'analisi di aspetti caratterizzanti la riforma.

<sup>164</sup> Con la riforma originata da "Agenda 2000" erano state aumentate le compensazioni agli agricoltori quale ristoro della perdita di reddito causata dalla progressiva eliminazione delle restituzioni all'esportazione. Il "disaccoppiamento" ha l'obiettivo di eliminare la sovrapproduzione di eccedenze e di pervenire ad un migliore equilibrio del rapporto tra domanda e offerta, mantenendo tuttavia costante il reddito degli imprenditori agricoli.



Gli Stati membri, comunque, possono scegliere di mantenere una certa correlazione tra sovvenzioni e produzioni, entro limiti e condizioni definiti dalla normativa, per evitare, ad esempio, l'abbandono delle colture, rischi di danno ambientale, ripercussioni negative sulla occupazione o sulla competitività ("disaccoppiamento parziale").

Il pagamento unico è istituito a livello di azienda e l'importo complessivo, cui l'azienda ha diritto, viene suddiviso in quote ("diritti di aiuto") e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili, intesi come superficie agricola dell'azienda, investita a seminativi o a pascolo permanente. L'agricoltore è titolare di un "diritto di aiuto" per ettaro, calcolato dividendo l'importo di riferimento (media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti dall'agricoltore) per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti<sup>185</sup>.

La necessità di addivenire ad una esatta definizione ed assegnazione dei ricordati "diritti di aiuto" ha indotto l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a pubblicare circolari esplicative e ad operare una ricognizione preventiva delle singole posizioni aziendali mediante l'invio di lettere con le quali vengono comunicati i dati relativi al triennio di riferimento per ciascun produttore, che può confermare i dati, oppure chiederne la modifica<sup>186</sup>.

*b) Il sistema unico di identificazione e registrazione degli agricoltori*

Ha lo scopo di evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a differenti organismi pagatori dello Stato membro da parte degli agricoltori. Il sistema, gestito elettronicamente, dovrà rilevare i diritti all'aiuto e consentire di effettuare verifiche incrociate tra superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché verifiche tra i diversi tipi di aiuto<sup>187</sup>. Costituisce parte del sistema integrato di gestione e di controllo.

*c) Il potenziamento e l'omogeneizzazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)*

La riforma della PAC in esame fonda, in gran parte, la propria attuazione e le connesse attività di controllo sul sistema integrato di gestione e di controllo<sup>188</sup>, che la Commissione ritiene un metodo efficace ed efficiente per l'esecuzione dei regimi di pagamento diretto<sup>189</sup>.

L'attuale sistema, previsto per taluni regimi di aiuti, va adattato e potenziato in modo da includervi il regime di pagamento unico, alcuni regimi di sostegno particolari, nonché il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale.

*d) La "condizionalità"*

La tutela ambientale, in senso lato, assume nel quadro delle riforme in esame ancor più rilievo che in passato e il rispetto da parte degli agricoltori delle regole di tutela fissate dalla normativa comunitaria diviene condizione obbligatoria per beneficiare dei pagamenti diretti, senza sanzioni e/o riduzioni.

La regolamentazione fissa un elenco prioritario di ben diciotto norme europee obbligatorie attinenti alla tutela ambientale, sicurezza alimentare, misure zoonitarie e fitosanitarie, benessere degli animali, nonché norme relative al mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche ed ecologiche.

Gli importi delle sanzioni possono essere trattenuti dallo Stato membro fino al 25%. Il resto è accreditato al FEAGA<sup>190</sup>.

<sup>185</sup> Le modalità di applicazione del regime di pagamento unico sono state definite dal reg.(CE) 795/2004 (Commissione) del 21 aprile 2004.

<sup>186</sup> Cfr. circolari AGEA: 5 ottobre 2004 n. 491; 11 ottobre 2004, n. ACIU2004.507; 27 ottobre 2004, n. ACIU2004.539; 18 novembre 2004, n. ACIU2004.584. La possibilità di effettuare una ricognizione preventiva è prevista dal reg. (CE) 795/2004, art. 12. La conferma dei dati o la richiesta di variazione dovevano pervenire entro il 10 dicembre 2004, in modo da consentire all'AGEA di provvedere, entro il 15 aprile 2005, alla definizione provvisoria dei titoli agli aiuti da comunicare agli aventi diritto.

<sup>187</sup> Cfr. reg. 796/2004, cit., artt. 5-8.

<sup>188</sup> Le modalità di adattamento e potenziamento del "sistema integrato" sono fissate dal reg. (CE) 796/2004, cit., artt. 5-10, che dà applicazione alle norme (artt. 17-27) del reg. 1782/2003, cit. e che abroga, a partire dal 1° gennaio 2005, il precedente regolamento di applicazione (n. 2419/2001). Il "sistema integrato" è stato istituito dal reg. 3508/1992 per gestire e controllare l'applicazione dei regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della PAC del 1992.

<sup>189</sup> Cfr. reg. (CE) 796/2004, cit. (considerando 2).

<sup>190</sup> Per la "condizionalità" cfr. reg. 1782/2003, artt. 3-9, e reg. 796/2004 (artt. 41-48, per i controlli), citati.

*e) La "modulazione"*

Il rafforzamento delle Misure di sviluppo rurale ha costituito una delle motivazioni di base della riforma. In tale contesto, per finanziare le Misure supplementari di sviluppo rurale, la normativa prevede che i pagamenti diretti a favore delle aziende di dimensioni maggiori (che percepiscono importi superiori a 5.000 euro) saranno ridotti fino al 2012 nelle misure del: 3% (2005), 4% (2006), 5% (2007-2012).

L'importo corrispondente ad un punto di percentuale è attribuito allo Stato membro interessato. L'importo residuo viene ridistribuito tra gli altri Stati membri in funzione di prestabiliti criteri (superficie agricola, occupazione nel settore, PIL "pro-capite" in termini di potere d'acquisto). Comunque, ad ogni Stato membro è assicurato l'80% del gettito della modulazione applicata sul proprio territorio<sup>191</sup>.

*f) La "disciplina finanziaria"*

Sotto il profilo finanziario, cardine delle riforme è il mantenimento della spesa agricola comunitaria entro i rigorosi massimali annui di bilancio stabiliti dal Consiglio europeo di Bruxelles del 24-25 ottobre 2002.

A tal fine, la regolamentazione prevede, a partire dal bilancio 2007, un meccanismo di disciplina finanziaria in base al quale gli aiuti diretti saranno adattati quando le previsioni indicano che, in un dato esercizio finanziario, le spese (di mercato e pagamenti diretti) rischiano di superare i massimali stabiliti, previa deduzione di una franchigia di 300 milioni di euro<sup>192</sup>.

*g) Il sistema di consulenza aziendale*

Tale sistema è inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia. Il sistema deve essere istituito dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2007 e gli agricoltori possono parteciparvi a titolo volontario.

*h) Il sostegno aggiuntivo comunitario alle Misure dei Programmi di sviluppo regionale*

Il consolidamento e rafforzamento dello sviluppo rurale - "secondo pilastro" della Politica agricola comunitaria - costituisce, come detto, uno dei principali motivi della nuova normativa comunitaria.

Al riguardo il Consiglio ha adottato un regolamento ad hoc<sup>193</sup> e nel "regolamento orizzontale", in esame, ha previsto che gli importi resi disponibili, grazie alla modulazione, dalle riduzioni dei pagamenti vengano messi a disposizione, come sostegno comunitario supplementare, delle Misure dei Programmi di sviluppo rurale.

*i) Entrata in vigore, applicazione, adempimenti e scelte degli Stati membri*

Il nuovo regolamento base di riforma della Politica agricola comune è entrato in vigore, e si applica, a decorrere dal 28 ottobre 2003, ma sono anche previste date differenti di effettiva applicazione in relazione a taluni istituti e regimi d'aiuto, quali, ad esempio<sup>194</sup>:

- a. il regime integrato di gestione e di controllo e le modalità di pagamento che si applicano alle domande di pagamento presentate in relazione all'anno solare 2005 e a quelli successivi;
- b. i regimi d'aiuto per il premio specifico alla qualità per il frumento duro, il premio per colture proteiche, l'aiuto specifico per il riso e l'aiuto per le patate da fecola, la cui applicazione decorre dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il regolamento prevede, inoltre, le date entro cui gli Stati membri debbono effettuare e comunicare alla Commissione le loro scelte in merito alle principali opzioni previste.

<sup>191</sup> Per la modulazione, cfr. reg. 1782/2003, cit., art. 10, e reg. 796/2004, per le modalità di applicazione.

<sup>192</sup> Cfr. reg. 1782/2003, cit., art. 11, modificato dal reg. 864/2004 (Consiglio) del 29 aprile 2004, art. 1. Per la disciplina di bilancio cfr. anche reg. 1290/2005 (Consiglio) del 21 giugno 2005 (titolo II, capo II).

<sup>193</sup> Cfr. reg. (CE) 1783/2003 del 29 settembre 2003 che modifica il reg. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG-G. Questo regolamento amplia la gamma delle Misure di accompagnamento.

<sup>194</sup> Cfr. reg. 1782/2003, cit., art. 156.

**Annesso 2****Normativa nazionale**

I principali aspetti del quadro normativo-attuativo così delineato sono di seguito riportati<sup>195</sup>:

- conferma del 1° gennaio 2005 come data di avvio su tutto il territorio nazionale del regime del pagamento unico;
- la domanda unica di ammissione al pagamento unico aziendale contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente. Essa consente la partecipazione al regime di intervento sulla base dei titoli assegnati (nel caso di aiuti "disaccoppiati", cioè svincolati dalle produzioni) e ad altri regimi di aiuti (nel caso di aiuti "accoppiati", cioè legati alla produzione);
- gli "aiuti disaccoppiati", relativi alla prima domanda unica di pagamento (maggio 2005), hanno riguardato i primi settori d'intervento oggetto della riforma, cioè: seminativi, legumi da granella (ceci, lenticchie), riso, carni bovine, ovine e caprine. A partire dal 2006 la riforma è stata estesa anche ai settori: latte, olio d'oliva, tabacco, zucchero; e negli anni successivi ai settori viticolo e ortofrutta;
- gli aiuti "accoppiati" concernono: il premio qualità per il grano duro, il premio per le piante proteiche e le colture energetiche, l'aiuto specifico per il riso, il pagamento per la frutta a guscio, i premi di base e supplementare per il latte;
- il "pagamento unico" è subordinato al rispetto delle disposizioni sulla "condizionalità", cioè all'osservanza di criteri di gestione obbligatori e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- i "centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), su mandato scritto ad operare conferito dall'agricoltore, compilano e presentano la domanda unica di pagamento e sono delegati ad effettuare le seguenti attività: a) tenuta e conservazione delle scritture contabili; b) assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, e nella elaborazione di domanda di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali; c) controllo della regolarità formale delle dichiarazioni e immissione dei relativi dati nel sistema informativo; d) interrogazione delle banche dati del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale);
- i "titoli di aiuto", espressi in euro per ettaro e determinati dividendo l'importo di riferimento per la superficie di riferimento, possono essere dichiarati, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene. Ciascun titolo può essere abbinato ad una superficie massima di un ettaro;
- le "inadempienze intenzionali" rilevate dall'AGEA - cioè gli scostamenti tra superficie globale dichiarata e quella determinata, derivanti da irregolarità commesse intenzionalmente - comportano la non concessione dell'aiuto per la campagna in corso;
- la "ripetizione dell'indebito", che concerne il pagamento non dovuto maggiorato degli interessi, può avvenire : a) con la diretta restituzione delle somme da parte del beneficiario; b) tramite compensazione con altri pagamenti;
- la gestione della "riserva nazionale" è stata disciplinata nei suoi aspetti operativi e procedurali, con la specificazione, tra l'altro, delle "zone omogenee", delle medie regionali, delle condizioni tecniche per l'accesso al beneficio, delle norme per la presentazione delle domande<sup>196</sup>;
- il "regime di condizionalità" risulta anch'esso disciplinato, con particolare riguardo all'accertamento e risoluzione delle violazioni, alle riduzioni ed esclusioni nonché all'autorità competente (AGEA) al coordinamento dei controlli<sup>197</sup>.

<sup>195</sup> Cfr. decreto Ministero 1787 del 5 agosto 2004, che detta disposizioni per una immediata attuazione della regolamentazione comunitaria e circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 recante istruzioni applicative generali per la compilazione e presentazione delle domande uniche di pagamento.

<sup>196</sup> Cfr. decreti del Ministero n. 118 del 24 marzo 2005 e 7 aprile 2005, circolari AGEA n. 2005.238 del 4 maggio 2005 e n. 29 del 23 giugno 2005.

<sup>197</sup> Cfr., da ultimo, decreto del Ministero, n. 251 del 21 dicembre 2006.

PAGINA BIANCA